

COPIA



Reg. Gen. n. 31
del 19/12/2022

Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

OGGETTO:	RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO G.M. N. 134 DEL 29/11/2022.
-----------------	--

L'anno 2022, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 16.30, convocato come da avvisi scritti in data 13/12/2022 prot. n° 29088, e avvisi prot. n° 29730 del 19/12/2022 si è riunito sotto la presidenza del **Consigliere Avv. Domenico Maio** in seduta pubblica sessione Ordinaria di 2ª convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

N.	Cognome/Nome	Incarico	Presente	Assente	N.	Cognome/Nome	Incarico	Presente	Assente
1	CALABRESE GIOVANNI	Sindaco		X	10	LEONE PIERO EMILIO	Consigliere	X	
2	SAINATO RAFFAELE	Consigliere	X		11	CAVALERI MARCO	Consigliere	X	
3	MAIO DOMENICO	Presidente	X		12	ROMEO GESSICA	Consigliere	X	
4	BALDESSARRO ANNA	Consigliere		X	13	CARABETTA VINCENZO	Consigliere		X
5	SOFIA ANNA ROSA	Consigliere	On-line X		14	RATUIS MICHELE	Consigliere		X
6	PANETTA VINCENZO	Consigliere	X		15	GARREFFA ANNA	Consigliere		X
7	FONTANA GIUSEPPE	Vicesindaco	X		16	PASSAFARO SOFIA	Consigliere		X
8	BUMBACA DOMENICA	Consigliere	X		17	PREVITE CARLO MARIA	Consigliere		X
9	ACCURSI ROBERTA	Consigliere		X					

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Caterina Giroidini**.

IL PRESIDENTE

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N° 9 su N° 17 Consiglieri in carica. Il Sindaco è assente l'adunanza è legale a termini dell'art. 25 dello Statuto Comunale e dell'art. 48 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:

Dichiara aperta la discussione;

Durante il presente punto all'o.d.g. sono presenti n. 9 consiglieri - assenti n. 7 consiglieri più il Sindaco (consiglieri : Baldessarro – Sofia – Carabetta – Garreffa – Passafaro – Previte – Ratusis). Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Maio Domenico.

Si da atto che risulta collegato da remoto il Revisore dei conti dott. Porcelli mediante il seguente link di collegamento: <https://meet.google.com/fda-tqqn-ssw>

Il presidente del consiglio comunale da la parola al consigliere Sainato che lo invita a dare per letta la variazione se per i colleghi va bene e a procedere alle operazioni voto;

Esauriti gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- ✓ Deliberazione di Consiglio Comunale n.09 del 10/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024 e la relativa nota di aggiornamento;
- ✓ Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 adottata in data 10/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2022/2024 relativo al periodo 2022/2024.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 29/11/2022, con la quale sono state apportate in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Riconosciuti i requisiti d'urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, rappresentati dall'esigenza di sistemazione contabile di alcuni stanziamenti di bilancio , sia in parte entrata sia in parte spesa, che presentavano disponibilità insufficiente a seguito di sopravvenute esigenze o comunicazioni di trasferimenti da parte di diverse Amministrazioni;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000 nonché degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica;

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato acquisito il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 29/11/2022, avente ad oggetto: "Variazione di bilancio - Art. 175 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000";

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'area economico – finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

con la seguente votazione:

Favorevoli 8 - astenuti 1 (consigliere Sainato Raffaele),

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di ratificare, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 29/11/2022, avente ad oggetto: "Variazione di bilancio - Art. 175 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

successivamente,

con la seguente votazione:

Favorevoli 8 - astenuti 1 (consigliere Sainato Raffaele),

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

CIRCOLARE N° 33/2022

Roma,

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLÉE
D'AOSTE/VALLE D'AOSTA
per il tramite del Servizio Affari di Prefettura AOSTA

e, p.c. AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
ANCI
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA
amministrazione@pec.anci.it

ALL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA -UPI
Piazza Cardelli, 4 00186 ROMA
upi@messaggipec.it

OGGETTO: Svolgimento dei Consigli Comunali in videoconferenza – Art.73, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - all'art. 73 (*Semplificazioni in materia di organi collegiali*) ha previsto che " *Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza... , i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Con successivi provvedimenti - da ultimo con l'art.16 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11) - sono stati prorogati i termini della predetta disposizione fino al 31 marzo 2022.

Dal 1° aprile 2022 è cessato lo stato di emergenza connessa all'emergenza epidemiologica e, dunque, la norma in questione non trova più applicazione, non essendo stata prevista una ulteriore proroga della sua efficacia.

Al riguardo, sono pervenuti a questo Dipartimento diversi quesiti da parte di enti locali in ordine alla possibilità - in base alla attuale normativa - di continuare ad avvalersi delle modalità di riunioni in videoconferenza per gli organi collegiali.

In merito a tale questione è stato chiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato, per verificare se, alla luce delle norme vigenti, gli enti locali, nell'ambito della propria autonoma potestà regolamentare, possano disciplinare le proprie riunioni in modalità mista o in videoconferenza, anche in fase successiva al contesto emergenziale disciplinato dal richiamo art.73 del d.l. n.18/2020, assicurando sempre il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità delle sedute e identificazione certa dei partecipanti, previsti dall'ordinamento vigente.

L'Avvocatura Generale dello Stato, con il parere reso, ha evidenziato che l'inciso contenuto nel predetto art. 73 *"che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza"* convince sulla possibilità di adozione di un regolamento in tal senso, in linea con le disposizioni del TUEL (D.Lgs. n.267/2000) che, in generale, all'art.7, prevede che *Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."*

Inoltre, continua il predetto Organo Consultivo il "successivo art.38, per ciò che in questa sede rileva, dispone che 2.*Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.*

I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. [...]"

D'altra parte, ha evidenziato la stessa Avvocatura Generale, "il d.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), all'art. 12. - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, prevede che: 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida...".


Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio delle richiamate disposizioni, l'Avvocatura Generale dello Stato conclude ritenendo che "gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art.73 del D.L. n.18/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgono anche al di là del periodo emergenziale.

A tal fine si ritiene necessaria l'adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l'impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore".

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra agli enti locali nell'ambito delle rispettive Province, facendo pervenire un cortese cenno di assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Sgaraglia)





Prot. N. 28/VSG/SD

**NOTA SULLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DA REMOTO
O IN MODALITÀ C.D. MISTA, ANCHE DOPO LA CESSAZIONE DELLO STATO DI
EMERGENZA**

Premessa

Sono pervenuti ad Anci, numerosi quesiti in merito alla possibilità, per gli enti locali, di poter continuare a svolgere le sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista (in parte da remoto e in parte in presenza) anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo u.s.).

Al fine di fornire linee d'indirizzo operative e fugare possibili dubbi interpretativi, si espone quanto segue.

1. Potestà regolamentare in materia di organizzazione e funzionamento degli organi collegiali

Secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 38 del TUEL, gli enti locali hanno la potestà regolamentare di disciplinare il funzionamento delle sedute delle giunte comunali e dei consigli comunali e metropolitani.

In particolare, **l'articolo 6** del Tuel statuisce che *“Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente (...) e i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente”*; **l'articolo 7** stabilisce che *“il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare (...) per il funzionamento degli organi ...”*; **l'art. 38 del TUEL, al comma 2**, sancisce che: *«Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. (...)»* e **al comma 3** che *“I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa (...)”*.

Alla luce di tale potestà regolamentare, dunque, va evidenziato che alcune amministrazioni locali hanno adottato, ancor prima dell'entrata in vigore dell'articolo 73 del DL n. 18/2020 di cui si dirà in seguito, norme statutarie o regolamentari per consentire a tutti o solo ad una parte dei componenti dei propri organi, di partecipare alle sedute in modalità telematica.

Ciò peraltro è stato possibile anche in base alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) che prevedono che le pubbliche amministrazioni, *“nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*.

Le modalità disciplinate dalla normativa emergenziale, di svolgimento da remoto o in modalità mista delle sedute degli organi collegiali, quindi, si inserivano a pieno titolo in un percorso di digitalizzazione già avviato dagli enti locali, limitandosi a confermare tale facoltà e consentendo, in via eccezionale, come si dirà nel successivo paragrafo, di poter procedere con tali modalità *“anche in assenza di apposito regolamento”*.

2. L'articolo 73 del dl n. 18/2020 e la disciplina emergenziale

Come accennato, in piena fase emergenziale, l'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), stabiliva che *“al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono comunque riunirsi secondo tali modalità”*.

La *ratio legis* dell'articolo 73, dunque, era quella di consentire, in fase pandemica e per motivi legati ovviamente alla sicurezza e alle prevenzione sanitaria della diffusione del virus Covid-19, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali in modalità da remoto o mista.

In tal senso, la relazione illustrativa della norma precisava che le modalità procedurali introdotte *“ricalcano peraltro un modello già adottato da numerosi regolamenti comunali”*.

L'articolo 73, dunque, introduceva una deroga (svolgere le sedute da remoto o in modalità mista pur in assenza di un regolamento) ad una modalità di svolgimento delle

sedute degli organi, quella telematica, già utilizzata dagli enti locali. Dunque, la norma aveva carattere di temporalità solo ed esclusivamente per l'aspetto relativo alla deroga appena descritta.

Il precipitato logico giuridico di quanto appena esposto è che nessun termine poteva e può, viceversa, ritenersi sussistente in merito alla potestà regolamentare degli enti locali di disciplinare, in via ordinaria, tali modalità di funzionamento dei propri organi in quanto tale facoltà poteva essere esercitata prima, durante e dopo la fase emergenziale, in ossequio alle norme ordinamentali surrichiamate del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dunque, tutti i regolamenti adottati dagli enti locali prima e durante lo stato emergenziale, per disciplinare lo svolgimento delle sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista, continuano ad essere efficaci anche successivamente al termine di cessazione dello stato emergenziale (31 marzo u.s.). Ovviamente, stesso ragionamento vale per gli enti che, dopo il 31 marzo, vorranno dotarsi di tale strumento regolamentare della materia "de qua".

Unica fattispecie che residua e su cui invece si ritiene sussistano forti dubbi interpretativi circa la sua praticabilità giuridica è quella relativa all'ente locale che, non avendo ancora adottato alcun regolamento, voglia proseguire con le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità mista o solo da remoto, anche successivamente alla data di cessazione dell'emergenza e cioè dopo il 31 marzo u.s.

Su tale ultimo punto, alla luce dei dati epidemiologici che impongono ancora misure di sicurezza e di prevenzione della diffusione del virus Covid -19, l'ANCI ha chiesto al Ministero dell'Interno di fornire una soluzione, anche in via amministrativa, idonea ad individuare una fase transitoria che consenta di procedere a sedute di consigli e giunte comunali da remoto o in modalità mista, nelle more di adozione di un regolamento specifico della materia.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto **Avv. Domenico Maio**

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott.ssa **Caterina Giroldini**

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (art.49 D.Lgs. 267/2000)</p> <p>IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio Fto Dott. Antonio Marra</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria (Comma 4, art.151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)</p> <p>IL FUNZIONARIO Responsabile del Servizio di Ragioneria Fto Dott. Antonio Marra</p>
--	---

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il 27 DIC, 2022 e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Data 27 DIC, 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dott.ssa Caterina Giroldini**

La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000)
 perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art.134, comma 3° D.Lgs. 267/2000)

Data 27 DIC, 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott.ssa **Caterina Giroldini**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 27 DIC, 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Giroldini Caterina

